



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della TOSCANA NORD-OVEST

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**SOCIETA' DELLE ENTRATE
PISA S.P.A. IN FORMA
ABBREVIATA S.E.PI S.P .A.**



GHCN6B

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PISA (PI) VIA CESARE BATTISTI 53 CAP 56125 STRADARIO 00105
Domicilio digitale/PEC	sepi-pisa@legalmail.it
Numero REA	PI - 149745
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01724200504
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	9

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01724200504 Data di iscrizione: 09/12/2004 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 03/12/2004
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI SOCI NONCHE', NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, LO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEGLI STESSI ENTI, IN MATERIA DI GESTIONE ...
Poteri da statuto	AMMINISTRAZIONE ART. 17 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO, LA CUI NOMINA COMPETE ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01724200504
del Registro delle Imprese della TOSCANA NORD-OVEST
Data iscrizione: 09/12/2004

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/12/2004

informazioni costitutive

Denominazione: SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA S.E.PI S.P.A.
Data atto di costituzione: 03/12/2004

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI SOCI NONCHE', NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, LO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEGLI STESSI ENTI, IN MATERIA DI GESTIONE E DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE.

2. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A) GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE COATTIVA, CONTABILIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE, NONCHE' TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI E DI SUPPORTO, IVI INCLUSA LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO IN TUTTE LE FASI E GRADI;

B) SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE, COMPLEMENTARI O DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, INCLUSE ANCHE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE, LE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA E TARIFFARIA, LE FUNZIONI AUTORIZZATORIE IN MATERIA DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DI PUBBLICITA' E DI PUBBLICHE AFFISSIONI, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI, LA FUNZIONE SANZIONATORIA, LA GESTIONE DEI RIMBORSI, IL TUTTO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI TEMPO PER TEMPO VIGENTI;

C) CONSULENZA, SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER LA DEFINIZIONE DI POLITICHE, AZIONI E MISURE GESTIONALI RELATIVE ALLE ENTRATE, PER L'ATTUAZIONE DELLE STESSE E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI, INCLUSA LO STUDIO E LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI;

D) ULTERIORI SERVIZI STRUMENTALI PER I SOCI QUALI L'ACCOGLIENZA E L'INFORMAZIONE DEL PUBBLICO, CENTRO CHIAMATE TELEFONICHE E LA NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

3. LA SOCIETA', NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO, PUO' PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE OD UTILI AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PUO' RIGUARDARE SIA LO SVOLGIMENTO COMPLETO DI PROCEDIMENTI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALI SIA LO SVOLGIMENTO DI PARTE DI ESSI O DI SUB-PROCEDIMENTI.

4. LA SOCIETA' RICEVE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DA CIASCUN SOCIO CHE ESERCITA SU DI ESSA IL CONTROLLO ANALOGO ANCHE IN FORMA CONGIUNTA.

5. AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO ANNUO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA AFFIDATI DAGLI ENTI LOCALI SOCI E LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO A DETTO LIMITE DI FATTURATO, CHE PUO' ESSERE RIVOLTA A SOGGETTI DIVERSI DAI SOCI, E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'.

6. LA SOCIETA' E' TENUTA ALL'ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI SECONDO LA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50.

7. ALLA SOCIETA' E' VIETATA L'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' E L'ESERCIZIO DIRETTO O INDIRETTO DI UN'INFLUENZA DOMINANTE, AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA'.

8. IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO DESTINATE AD AMPLIARE IL PROPRIO PATRIMONIO; LE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO SONO EFFETTUATE CONTESTUALMENTE ALL'ADOZIONE DI PIANI DI AMMORTAMENTO DI DURATA NON SUPERIORE ALLA VITA UTILE DELL'INVESTIMENTO, NEI QUALI SONO EVIDENZIATE L'INCIDENZA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE SUI SINGOLI ESERCIZI FUTURI NONCHE' LE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI CORRISPONDENTI. LA SOCIETA' PUO' EFFETTUARE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO PASSIVO A BREVE TERMINE FINALIZZATE A SUPERARE CARENZE DI LIQUIDITA'. E' ESCLUSO IL RICORSO A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.

9. LA SOCIETA' NON PUO' COSTITUIRE NUOVE SOCIETA' NE' ACQUISIRE O DETENERE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', ANCHE CONSORTILI. LA SOCIETA' NON PUO' CONCLUDERE CONTRATTI DI RETE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 4-TER E SEGUENTI, DEL DECRETO LEGGE 10 FEBBRAIO 2009 N. 5, CONVERTITO DALLA LEGGE 9 APRILE 2009 N. 33.

10. I BENI DELLA SOCIETA' DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' PROPRIA DEI SOCI E/O ALLO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEGLI STESSI, FINTANTO CHE PERDURA TALE DESTINAZIONE, NON POSSONO ESSERE ALIENATI, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI GARANZIE REALI VOLONTARIE, NE' SU DI ESSI POSSONO ESSERE COSTITUITI DIRITTI DI TERZI SUSCETTIBILI DI ALTERARNE LA DESTINAZIONE.

Poteri

poteri da statuto

AMMINISTRAZIONE

ART. 17 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO, LA CUI NOMINA COMPETE ALL'ASSEMBLEA, FATTA ECCEZIONE PER IL PRIMO CHE E' NOMINATO IN SEDE DI ATTO COSTITUTIVO.

EGLI DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RINOMINABILE; LA SCADENZA DEL SUO MANDATO COINCIDE CON LA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL 3 ESERCIZIO SOCIALE DELLA SUA GESTIONE.

NON PUO' ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE COLUI CHE SI TROVA IN UNA DELLE SITUAZIONI PREVISTE ALL'ART. 2382 C.C.; NEL CASO L'AMMINISTRATORE GIA' IN CARICA VENISSE A TROVARSI SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA IN UNA DI ESSE, DECADE IMMEDIATAMENTE DAL SUO UFFICIO.

2. ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA UN'INDENNITA' DI CARICA STABILITA DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, OLTRE IL RIMBORSO DELLE EVENTUALI SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL SUO UFFICIO.

3. ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ALTRESI' ESSERE ATTRIBUITO IL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DI UN'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, DA COSTITUIRSI MEDIANTE ACCANTONAMENTI ANNUALI OVVERO MEDIANTE APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA

1. LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO, SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 19, SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

ART. 19 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. ALL'AMMINISTRATORE UNICO SONO CONFERITI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SALVO QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE INDETERMINATEMENTE ALL'ASSEMBLEA, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', STABILENDO IL COMPENSO, LA DURATA DEL RAPPORTO E I POTERI DELLO STESSO.

ALL'AMMINISTRATORE COMPETE INOLTRE LA NOMINA DI PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, COME LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI, A NORMA DELL'ART. 2381 CODICE CIVILE.

2. SONO COMUNQUE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E NON SONO DELEGABILI I POTERI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI SEGUENTI ATTI, DA SOTTOPORRE ALL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSEMBLEA:

- A) ATTI DI PROGRAMMAZIONE RIGUARDANTI IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE;
- B) PIANO OPERATIVO ANNUALE E PLURIENNALE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON GLI ENTI PUBBLICI SOCI;
- C) EVENTUALI VARIAZIONI ALLO STATUTO;
- D) ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' IN ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO MISTO O PRIVATO E LA DESIGNAZIONE, OVE OCCORRA, DELLE PERSONE DESTINATE A RAPPRESENTARE NEI MEDESIMI LA SOCIETA' STESSA;
- E) ALIENAZIONE, COMPRAVENDITA E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E BREVETTI;
- F) PRESTAZIONI DI GARANZIA, FIDEIUSSIONI E CONCESSIONI DI PRESTITI;
- G) ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI.

L'AMMINISTRATORE UNICO RIFERISCE AL COLLEGIO SINDACALE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PROBABILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE. QUALORA PARTICOLARI CIRCOSTANZE LO RENDANO OPPORTUNO, LA COMUNICAZIONE PUO', ESSERE EFFETTUATA ANCHE PER ISCRITTO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

1. LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO.

2. IN RELAZIONE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO OPERANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA PREVISTE DALLA LEGGE; L'AMMINISTRATORE UNICO DEVE ALTRESI' POSSEDERE I REQUISITI STABILITI AI SENSI DI LEGGE. L'AMMINISTRATORE UNICO HA L'OBLIGO DI COMUNICARE IMMEDIATAMENTE AI SOCI LA SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE SUDDETTE O LA PERDITA DEI REQUISITI PRESCRITTI.

3. L'ASSEMBLEA, ALL'ATTO DELLA NOMINA, STABILISCE IL COMPENSO ANNUO DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRATORE UNICO NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI LEGGE. E' VIETATA LA CORRESPONSIONE DI GETTONI DI PRESENZA, DI PREMI DI RISULTATO DELIBERATI DOPO LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E DI TRATTAMENTI DI FINE MANDATO.

4. L'AMMINISTRATORE UNICO E' NOMINATO PER UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI CONSECUTIVI E SCADA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA SUA CARICA.

EGLI E' RIELEGGIBILE. IN CASO DI PROROGA TROVA APPLICAZIONE L'ART. 11, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.

5. L'AMMINISTRATORE UNICO E' REVOCABILE DALL'ASSEMBLEA; SI APPLICA L'ART. 2383, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE.

POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. AD ESSO SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' SALVE LE SOLE COMPETENZE RISERVATE AI SOCI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

2. LE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO, NUMERATE E DATATE PROGRESSIVAMENTE E DALLO STESSO SOTTOSCRITTE, RISULTANO DA APPOSITO LIBRO CONSERVATO PRESSO LA SOCIETA'.

3. L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE STABILENDONE I POTERI.

4. PER SPECIFICHE MATERIE O CATEGORIE DI ATTI L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' DELEGARE AL DIRETTORE GENERALE E/O A TALUNI DIPENDENTI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA. IN PARTICOLARE, E' ATTRIBUITA AL DIRETTORE GENERALE E/O A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LA RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI E L'ADOZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL SOCIO.

5. GLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIPENDENTI CUI SONO ATTRIBUITI POTERI DI FIRMA, NUMERATI E DATATI PROGRESSIVAMENTE, SONO CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

6. NON E' DELEGABILE DALL'AMMINISTRATORE UNICO IL POTERE DI SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA GLI ATTI DA APPROVARE O AUTORIZZARE NONCHE' IL RAPPORTO INFRANNUALE DI CUI ALL'ART. 23 DELLO STATUTO.

7. L'AMMINISTRATORE UNICO CONFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI STABILITI DAI SOCI, ANCHE CON RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 147-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DALL'ART. 19, COMMI DA 5 A 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.

8. QUALORA, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ADOTTATI DALL'AMMINISTRATORE UNICO, EMERGANO UNO O PIU' INDICATORI DI CRISI AZIENDALE, EGLI ASSUME SENZA INDUGIO I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL FINE DI PREVENIRE L'AGGRAVAMENTO DELLA CRISI, DI CORREGGERNE GLI EFFETTI ED ELIMINARNE LE CAUSE, ATTRAVERSO UN IDONEO PIANO DI RISANAMENTO. SI APPLICA LA DISCIPLINA DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175.

DISCIPLINE INTERNE

1. PER REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA', L'AMMINISTRATORE UNICO ADOTTA LE SEGUENTI DISCIPLINE INTERNE:

A) IL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI, ANCHE DI DERIVAZIONE EUROPEA, DI TRASPARENZA, PUBBLICITA' E IMPARZIALITA' E DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165;

B) LE MISURE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ATTE A PREVENIRE REATI, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231, OPPORTUNAMENTE INTEGRATE DALLE MISURE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE;

C) IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA', IN ANALOGIA AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE LOCALE DETENTORE DELLA MAGGIORANZA RELATIVA DEL CAPITALE SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA, TRA L'ALTRO DELIBERATO:

---DI APPROVARE LE MODIFICHE STATUTARIE DELL'ART. 4 (OGGETTO SOCIALE), DELL'ART. 5 (CAPITALE SOCIALE), DELL'ART. 7 (SOCI), DELL'ART. 8 (DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE. CLAUSOLA DI GRADIMENTO), DELL'ART. 13 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA), DELL'ART. 17 (ORGANI DI AMMINISTRAZIONE) E DELL'ART. 19 (POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO);

---DI INTRODURRE NELLO STATUTO I SEGUENTI NUOVI ARTICOLI: ART. 12 BIS (MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI), ART. 16 BIS (TRASMISSIONE ATTI AI SOCI), ART. 16 TER (CONTROLLO DA PARTE DEI SOCI), ART. 16 QUATER (REPORT) E ART. 21 BIS (BUDGET, AUTORIZZAZIONE DEI SOCI, CONSUNTIVO).

CON L'ATTO CHE SI ISCRIVE E' STATO ALTRESI' MODIFICATO L'ART. 8 (IN TEMA DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PER ATTO TRA VIVI) DELLO STATUTO SOCIALE E SOSTITUITO DAL SEGUENTE NUOVO TESTO:

"ART. 8 - TRASFERIMENTI E DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE. CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1. I TRASFERIMENTI DI AZIONI PER ATTO FRA VIVI SONO INEFFICACI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SE NON PREVIAMENTE AUTORIZZATI DAL MINISTERO DELLE FINANZE IN OTTEMPERANZA ALL ART. 2 COMMA 4 DEL D.M. N. 289/2000.
2. LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI DEVONO ESSERE OFFERTE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE. SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE, IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO. IL DIRITTO DI OPZIONE NON SPETTA PER LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE CHE, SECONDO LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE, DEVONO ESSERE LIBERATE MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA.
3. IL DIRITTO DI OPZIONE PUO' ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL ART. 2441 CODICE CIVILE.
4. PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATO O A MEZZO DI DICHIARAZIONE RESA DA SOCIO IN ASSEMBLEA OVVERO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIETA', DEVE ESSERE CONCESSO UN TERMINE NON INFERIORE AI GIORNI 60 DALL'ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE.
5. QUANDO UN SOCIO INTENDE CEDERE IN TUTTO O IN PARTE LE PROPRIE AZIONI OVVERO I DIRITTI DI OPZIONE, DEVE PREVENTIVAMENTE OFFRIRLI AGLI ALTRI SOCI, CHE HANNO FACOLTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO, CON LETTERA RACCOMANDATA A.R. CONTENENTE LE MODALITA' DI VENDITA, IL PREZZO ED IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO CHE, SI PROPONE COME ACQUIRENTE.
6. L AMMINISTRATORE UNICO, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, PROVVEDERA' A DARE COMUNICAZIONE AGLI ALTRI SOCI ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA RACCOMANDATA, COMUNICANDO AL CONTEMPO L'EVENTUALE INTERVENUTO GRADIMENTO DELL' AMMINISTRATORE UNICO.
7. I SOCI CHE INTENDONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEBONO MANIFESTARE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, LA PROPRIA INCONDIZIONATA VOLONTA' DI ACQUISTARE IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI O I DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI IN VENDITA.
8. L'AMMINISTRATORE UNICO, ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO, PROVVEDERA' A DARE COMUNICAZIONE ALL'OFFERENTE E A TUTTI I SOCI A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R. DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.
9. CON RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE DELLE AZIONI OVVERO DEI DIRITTI DI OPZIONE, OVE SI, RENDA NECESSARIO, TROVERA' APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DELL'ATTRIBUZIONE PROPORZIONALE AI SOCI IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLA SOCIETA'."

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' NELLA SEDUTA DEL 23 DICEMBRE 2008 HA, TRA L'ALTRO, DELIBERATO:

---DI APPROVARE LE MODIFICHE AL TESTO DEGLI ARTICOLI 8, 19 E 21 BIS DELLO STATUTO SOCIALE;

---DI APPROVARE, PERTANTO, IL SEGUENTE NUOVO TESTO DEI SUDETTI ARTICOLI:
ART. 8 - TRASFERIMENTI E DIRITTO DI OPZIONE E DI PRELAZIONE. CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1. LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI DEVONO ESSERE OFFERTE IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE. SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IL DIRITTO DI OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE, IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO. IL DIRITTO DI OPZIONE NON SPETTA PER LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE CHE, SECONDO LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE, DEVONO ESSERE LIBERATE MEDIANTE CONFERIMENTI IN NATURA.
2. IL DIRITTO DI OPZIONE PUO' ESSERE ESCLUSO O LIMITATO CON LA DELIBERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL ART. 2441 CODICE CIVILE.
3. PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE, CHE DOVRA' ESSERE EFFETTUATO O A MEZZO DI DICHIARAZIONE RESA DA SOCIO IN ASSEMBLEA OVVERO A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SOCIETA', DEVE ESSERE CONCESSO UN TERMINE NON INFERIORE AI GIORNI 60 DALL'ISCRIZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE.
4. QUANDO UN SOCIO INTENDE CEDERE IN TUTTO O IN PARTE LE PROPRIE AZIONI OVVERO I DIRITTI DI OPZIONE, DEVE PREVENTIVAMENTE OFFRIRLI AGLI ALTRI SOCI, CHE HANNO FACOLTA' DI ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRATORE UNICO, CON LETTERA RACCOMANDATA A.R. CONTENENTE LE MODALITA' DI VENDITA, IL PREZZO ED IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO CHE, SI PROPONE COME ACQUIRENTE.

5. L'AMMINISTRATORE UNICO, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO, PROVVEDERA' A DARE COMUNICAZIONE AGLI ALTRI SOCI ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA RACCOMANDATA, COMUNICANDO AL CONTEMPO L'EVENTUALE INTERVENUTO GRADIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO.

6. I SOCI CHE INTENDONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEBONO MANIFESTARE, A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. INDIRIZZATA ALL'AMMINISTRATORE UNICO, LA PROPRIA INCONDIZIONATA VOLONTA' DI ACQUISTARE IN TUTTO O IN PARTE LE AZIONI O I DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI IN VENDITA.

7. L'AMMINISTRATORE UNICO, ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO, PROVVEDERA' A DARE COMUNICAZIONE ALL'OFFERENTE E A TUTTI I SOCI A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R. DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.

8. CON RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE DELLE AZIONI OVVERO DEI DIRITTI DI OPZIONE, OVE SI, RENDA NECESSARIO, TROVERA' APPLICAZIONE IL PRINCIPIO DELL'ATTRIBUZIONE PROPORZIONALE AI SOCI IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLA SOCIETA'.

ART. 19 - POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. ALL'AMMINISTRATORE UNICO SONO CONFERITI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SALVO QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE INDETERMINATEMENTE ALL'ASSEMBLEA, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA', STABILENDO IL COMPENSO, LA DURATA DEL RAPPORTO E I POTERI DELLO STESSO.

ALL'AMMINISTRATORE COMPETE INOLTRE LA NOMINA DI PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, COME LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE CONDIZIONI, A NORMA DELL'ART. 2381 CODICE CIVILE.

2. SONO COMUNQUE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E NON SONO DELEGABILI I POTERI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI SEGUENTI ATTI, DA SOTTOPORRE ALL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELL'ASSEMBLEA:

- A) ATTI DI PROGRAMMAZIONE RIGUARDANTI IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE;
- B) PIANO OPERATIVO ANNUALE E PLURIENNALE DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON GLI ENTI PUBBLICI SOCI;
- C) EVENTUALI VARIAZIONI ALLO STATUTO;
- D) ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' IN ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO MISTO O PRIVATO E LA DESIGNAZIONE, OVE OCCORRA, DELLE PERSONE DESTINATE A RAPPRESENTARE NEI MEDESIMI LA SOCIETA' STESSA;
- E) ALIENAZIONE, COMPRAVENDITA E PERMUTA DI BENI IMMOBILI E BREVETTI;
- F) PRESTAZIONI DI GARANZIA, FIDEIUSSIONI E CONCESSIONI DI PRESTITI;
- G) ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI.

L'AMMINISTRATORE UNICO RIFERISCE AL COLLEGIO SINDACALE SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PROBABILE EVOLUZIONE NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE. QUALORA PARTICOLARI CIRCOSTANZE LO RENDANO OPPORTUNO, LA COMUNICAZIONE PUO', ESSERE EFFETTUATA ANCHE PER ISCRITTO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

ART. 21 BIS - BUDGET, AUTORIZZAZIONE DEI SOCI, CONSUNTIVO

1. LA SOCIETA' REDIGE UN BUDGET CONTENENTE UN PROGRAMMA ANNUALE ED UN PROGRAMMA PLURIENNALE.

IL PROGRAMMA ANNUALE CONTIENE LE SCELTE E GLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE INDICANDO, TRA L'ALTRO, IN RAPPORTO ALLE SCELTE E AGLI OBIETTIVI SUDETTI:

- A) LE LINEE DI SVILUPPO DELLE DIVERSE ATTIVITA';
- B) IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI DA ATTUARSI IN CONFORMITA' AL PROGRAMMA PLURIENNALE CON L'INDICAZIONE DELLA SPESA PREVISTA NELL'ANNO E DELLE MODALITA' DELLA SUA COPERTURA;
- C) LA PREVISIONE DEL RISULTATO ECONOMICO RAPPRESENTATA SECONDO LO SCHEMA DI CONTO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 2425 CODICE CIVILE;
- D) LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO;
- E) IL PIANO DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

2. IL PROGRAMMA ANNUALE CONTIENE IN ALLEGATO LA RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DI COMMENTO.

3. IL PROGRAMMA ANNUALE VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN OCCASIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE.

4. IL PROGRAMMA PLURIENNALE E' REDATTO IN COERENZA CON IL PROGRAMMA ANNUALE ED HA DURATA TRIENNALE. ESSO E' ARTICOLATO PER SINGOLI PROGRAMMI E OVE POSSIBILE PER PROGETTI METTENDO IN EVIDENZA GLI INVESTIMENTI PREVISTI E LE RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO.

5. IL PROGRAMMA PLURIENNALE COMPRENDE INOLTRE DISTINTAMENTE PER ESERCIZIO LE PREVISIONI DEI COSTI E DEI RICAVI DI GESTIONE. ESSO SI BASA SU VALORI MONETARI

COSTANTI RIFERITI AL PRIMO ESERCIZIO: E' SCORREVOLE ED E' ANNUALMENTE AGGIORNATO IN RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE, NONCHE' ALLE VARIAZIONI DEI VALORI MONETARI CONSEGUENTI AL PREVEDIBILE TASSO DI INFLAZIONE. TALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE CORREDATI DELLE RELATIVE PREVISIONI DI ENTRATA E DI USCITA E REDATTI IN COERENZA E IN TEMPO UTILE CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI.

6. IL PROGRAMMA ANNUALE E QUELLO PLURIENNALE VENGONO PREDISPOSTI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ENTRO IL TRENTA NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO. SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA PREDISPOSIZIONE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO LO PRESENTA AI SOCI AL FINE DI DELIBERARE IN MERITO ALL'APPROVAZIONE ENTRO IL TRENTUN DICEMBRE SUCCESSIVO.

7. I SOCI AUTORIZZANO, AI SENSI DELL'ART. 2364 CODICE CIVILE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO A COMPIERE IN TUTTO O IN PARTE LE OPERAZIONI PREVISTE DAL BUDGET CHE HA CARATTERE AUTORIZZATORIO NEI CONFRONTI DELLO STESSO, NEL SENSO CHE QUESTO PUO' ATTUARE SOLAMENTE SPESE ED INVESTIMENTI IN ESSO PREVISTI E NEI LIMITI IVI PREVISTI.

8. L'ORGANO AMMINISTRATIVO CHE INTENDA DISCOSTARSI IN MODO SOSTANZIALE DAL CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI OTTENUTE AI SENSI DELL'ART. 12 BIS CHE PRECEDE OVVERO INTENDE EFFETTUARE RILEVANTI OPERAZIONI PER LE QUALI NON ABBA OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA, ADOTTA, DISPONENDO PREVENTIVA E IDONEA INFORMATIVA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 16 TER DELLO STATUTO, APPOSITA MOTIVATA DELIBERAZIONE E LA TRASMETTE SENZA INDUGIO AI SOCI.

9. LA MANCATA ESECUZIONE DELL'ATTO IN CONFORMITA' ALL'AUTORIZZAZIONE CONCESSA, SENZA APPOSITA MOTIVATA DELIBERAZIONE RESA NOTA SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE, PUO' CONFIGURARE GIUSTA CAUSA PER LA REVOCA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, A CONSUNTIVO, ILLUSTRA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, LE OPERAZIONI COMPIUTE ED I PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PROGRAMMA ANNUALE. TALE RELAZIONE CONSUNTIVA COSTITUIRA' APPOSITA SEZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2428 DEL CODICE CIVILE OVVERO AUTONOMA RELAZIONE, IN CASO DI REDAZIONE DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA.

deposito statuto aggiornato

CON ATTO RICEVUTO DAL NOTAIO BARONE DI PISA IN DATA 12 SETTEMBRE 2017, REP. N. 55331/18414, L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' S.E.P.I. S.P.A., PREVEDENDO LE SEGUENTI MODIFICHE:

- LA SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE IN MODO DA CONFORMARLO AL MODELLO DELLA SOCIETA' "IN HOUSE" AI SENSI DELL'ART. 16 DEL TUSP;
- LA PREVISIONE CHE L'80% DEL FATTURATO DELLA SOCIETA' SIA EFFETTUATO A FAVORE DEI SOCI, COME PREVISTO DALL'ART. 16 DEL TUSP;
- L'OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE DEGLI APPALTI (D.LGS. 50/2016) NELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI;
- LA DISCIPLINA PER IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI, CON LA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DI RECESSO DA PARTE DEL SOCIO;
- IL DIVIETO DI POSSEDERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' E DI RICORRERE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI;
- LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA;
- LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE UNICO QUALE ORGANO AMMINISTRATIVO E LA SPECIFICAZIONE DEI SUOI POTERI E DELLE MODALITA' DI NOMINA;
- L'OBBLIGO PER LA SOCIETA' DI ADOTTARE DISCIPLINE INTERNE DI FUNZIONAMENTO (OVVERO IL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI, LE MISURE DI GESTIONE ATTE A PREVENIRE LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' EX D.LGS. 231/2001, IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE);
- I RUOLI DISTINTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI;
- LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEI SOCI, ANCHE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA SOCIETA' COERENTEMENTE CON QUANTO DI RECENTE PREVISTO DALL'ART. 147-QUATER DEL D.LGS. 267/2000;
- LA DISCIPLINA DEL "CONTROLLO ANALOGO", NEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 5 E 192 DEL D.LGS. 50/2016, OLTRE CHE DEL TUSP.

modifica articoli dello statuto

CON VERBALE AI ROGITI DEL NOTAIO MASSIMO CARIELLO IN DATA 26 LUGLIO 2023, REP.30836/16215 SONO STATI MODIFICATI GLI ART. 3 E 10 DELLO STATUTO SOCIALE

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 02-08-2023 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA...

Statuto aggiornato al 02-08-2023

Codice fiscale: 01724200504

Allegato "B"
al repertorio n.30836
e raccolta n.16215

SOCIETA' ENTRATE PISA S.P.A.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "Società Entrate Pisa S.p.A.", in forma abbreviata "S.E.PI. S.p.A.".
2. La Società Entrate Pisa S.p.A. è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.
2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e depositi nel territorio della Toscana.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi per gli enti locali soci nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di gestione e di riscossione di tributi e di altre entrate.
2. In particolare, la società può svolgere le seguenti attività:
 - a) gestione, liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione di tributi e di altre entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari e di supporto, ivi inclusa la gestione del contenzioso in tutte le fasi e gradi;
 - b) svolgimento delle funzioni amministrative connesse, complementari o di supporto alle attività di cui al punto precedente, incluse anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione amministrativa e contabile dei tributi e delle altre entrate, le funzioni di controllo e di contrasto all'evasione ed elusione tributaria e tariffaria, le funzioni autorizzatorie in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di pubblicità e di pubbliche affissioni, la gestione e manutenzione degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni, la funzione sanzionatoria, la gestione dei rimborsi, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;
 - c) consulenza, supporto e assistenza tecnico-giuridica per

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 02-08-2023

SOCIETA' DELLE ENTRATE PISA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA...
Codice fiscale: 01724200504

la definizione di politiche, azioni e misure gestionali relative alle entrate, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, incluso lo studio e la predisposizione di atti normativi e amministrativi;

d) ulteriori servizi strumentali per i soci quali l'accoglienza e l'informazione del pubblico, centro chiamate telefoniche e la notifica degli atti amministrativi.

3. La società, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.

4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.

5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta a soggetti diversi dai soci, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

7. Alla società è vietata l'attività di commercializzazione della pubblicità e l'esercizio diretto o indiretto di un'influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nei confronti di soggetti che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità.

8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

9. La società non può costituire nuove società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio

2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

10. I beni della società destinati alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II

Soci, capitale sociale e diritto di opzione, azioni, certificati azionari, prelazione, gradimento, recesso, unico socio, obbligazioni e finanziamenti

Art. 5 - Soci

1. Possono assumere e mantenere la qualità di socio esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività; per enti locali si intendono gli enti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Art. 6 - Capitale sociale e diritto di opzione

1. Il capitale sociale è di Euro 2.585.000,00 suddiviso in n° 258.500 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dell'art. 2342 e seguenti del Codice Civile, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, mediante conferimenti in natura, in crediti e/o in denaro. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea; si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

4. In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci l'esercizio del diritto di opzione; il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

5. Il diritto di opzione è esercitato attraverso dichiarazione resa dal socio in assemblea e opportunamente verbalizzata, ovvero a mezzo di lettera inviata alla società, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r..

6. In caso di aumento di capitale con opzione, il termine

per l'esercizio del medesimo non può essere inferiore a sessanta giorni dall'iscrizione della delibera di aumento di capitale nel Registro delle imprese.

7. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoperte.

8. Nel caso di conferimenti in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'amministratore unico.

Art. 7 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e, in conformità a quanto previsto dal precedente art. 5, sono trasferibili esclusivamente agli enti locali che già si avvalgono o che intendono avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività. Qualora la società sia iscritta all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il trasferimento di azioni è comunicato per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ciascuna azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

3. Le azioni possono essere esclusivamente ordinarie. La società non può emettere azioni privilegiate, prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato.

4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 8 - Certificati azionari

1. La società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato.

2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 9 - Diritto di prelazione e clausola di gradimento

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente offrirle in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

2. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto

dell'offerta in prelazione.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti.

4. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.

5. La prelazione deve essere esercitata su tutte le azioni o diritti di opzione offerti, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione anche su azioni rimaste inoprate dai soci aventi lo stesso diritto.

6. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

7. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, le azioni e i diritti di opzione sono trasferibili purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.

8. In ogni caso il trasferimento di azioni a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le azioni detenute.

9. I trasferimenti effettuati senza l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo non hanno effetto per la società e le azioni oggetto di tali trasferimenti devono essere riscattate dai soci pretermessi nei confronti di ogni avente causa entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui i soci pretermessi hanno avuto conoscenza del trasferimento.

10. L'amministratore unico vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione nel libro dei soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non è consentita alla società fin quando l'amministratore unico non abbia accertato tale osservanza.

Art. 10 - Recesso

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, commi 1 e 2, e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni e servizi.

3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le

quali esercita il recesso.

4. Si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2437 e seguenti del Codice Civile. Il recesso previsto dal comma 2 del presente articolo può essere esercitato dal socio in qualsiasi momento dopo che ha cessato di avvalersi della società.

Art. 11 - Unico Socio

1. Quando la Società risulta appartenere ad un solo Socio o muta la persona dell'unico Socio, l'Organo amministrativo provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei Soci l'Organo amministrativo provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

3. L'unico Socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 12 - Obbligazioni e finanziamenti

1. La società non può emettere obbligazioni di alcun tipo né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi.

2. La società può acquisire finanziamenti dai soci nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO III

Assemblea dei Soci

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta allo stesso amministratore unico, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.

3. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, in data compresa tra il secondo e il settimo giorno successivo a quello della prima, restando immutato l'ordine del giorno. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea andata deserta in prima convocazione deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'amministratore unico e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- per autorizzare l'amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce;
- per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

Art. 14 - Intervento dei soci

1. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

2. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, ai membri del collegio sindacale, al revisore legale dei conti e ai dipendenti della società.

3. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

Art. 15 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del Codice Civile.

2. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

3. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.

4. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

5. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

6. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 16 - Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria

sono competenti a deliberare sulle materie rispettivamente riservate loro dalla legge. L'assemblea ordinaria può altresì approvare indirizzi per l'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire.

2. Ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, l'assemblea ordinaria, su motivata proposta dell'amministratore unico, delibera inoltre sulle seguenti autorizzazioni richieste per il compimento di atti dello stesso amministratore unico, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

a) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;

b) trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa; istituzione e soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e depositi nel territorio della Toscana;

c) affitto o vendita di ramo d'azienda;

d) svolgimento di nuovi compiti per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelli già affidati dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzia l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione;

f) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;

g) prestazione di garanzie;

h) acquisto, alienazione e permuta di immobili;

i) locazione passiva di immobili;

j) espletamento di procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 17 - Amministratore unico

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi di legge. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle cause suddette o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati

dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Egli è rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. L'amministratore unico è revocabile dall'assemblea; si applica l'art. 2383, comma 3, del Codice Civile.

Art. 18 - Poteri dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.

5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.

6. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 23 del presente statuto.

7. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175

Art. 19 - Discipline interne

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:

- a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del capitale sociale

TITOLO V

Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 20 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale svolge le funzioni di controllo di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce ad uno dei sindaci effettivi la funzione di presidente.

2. I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla loro carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

3. Il compenso annuo spettante ai sindaci è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato

4. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

5. Il collegio sindacale dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. I membri del collegio sono rieleggibili per una sola volta. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 21 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore iscritto nel Registro dei Revisori legali o da una società

di revisione, nominati dall'assemblea, che ne stabilisce il compenso; è vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti svolge l'incarico per tre esercizi consecutivi e termina alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; egli è rieleggibile una sola volta.

TITOLO VI

Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

Art. 22 - Budget

1. L'amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'assemblea; a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea, l'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

2. Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
- c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.

3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.

4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

5. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.

6. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.

7. Nella relazione sulla gestione l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 23 - Rapporto infrannuale dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. A tale scopo l'amministratore unico trasmette ai soci, al collegio sindacale ed al revisore legale dei conti un rapporto semestrale costituito da:

- a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;
- b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

2. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive adottate e/o le azioni che l'amministratore unico intende adottare per scongiurare l'insorgenza.

Art. 24 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, alle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 25 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 26 - Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

2. La società è soggetta al controllo dei soci. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

3. Il controllo dei soci si esplica, in particolare, attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le modalità stabilite dai contratti di servizio;
- c) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.

Art. 27 - Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

Art. 28 - Trasmissione di determinati atti ai soci

1. L'Amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget di previsione;
- b) gli aggiornamenti del budget di previsione;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e dalle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;

2. La rappresentazione analitica del risultato economico,

redatta ai sensi del comma 3 dell'art.22, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 23 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 29 - Norme speciali

1. E' vietata l'istituzione di organi speciali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 31 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.

F.to - David BACCELLI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)